



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

Rito del lavoro - Trattazione scritta prevista dalla normativa emergenziale "pandemica" - Omesso deposito telematico del dispositivo nell'immediatezza della camera di consiglio - Equivalenza a mancata lettura - Conseguenze - Rimessione della questione alle Sezioni Unite.

Ud. 09/10/2026 PU

Cron.

R.G.N. 04436/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

proposto da

-ricorrente-

nei confronti di

-controricorrente-



FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex art.447-*bis* cod. proc. civ., depositato il 28 dicembre 2012, Luigina Pace convenne il Ministero della Giustizia dinanzi al Tribunale di Roma, deducendo che:

- in quanto dipendente, sino al maggio 2012, del Ministero convenuto presso il Dipartimento della Giustizia Minorile, le era stato concesso, dal febbraio 1990, l'uso di un alloggio demaniale di proprietà dell'amministrazione, situato in prossimità dell'Istituto Penitenziario presso il quale prestava servizio;

- dopo essere stata immessa nella detenzione dell'alloggio dal 1° luglio 1991, aveva ricevuto dall'amministrazione, in corso di rapporto, dapprima, una nota con la liquidazione dell'importo del canone dovuto in base ai parametri del "libero mercato" e, successivamente, un provvedimento in cui la si avvertiva che, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il canone stesso sarebbe stato determinato in base alla legge sull'equo canone;

- dal settembre 2002, dopo aver riscontrato che i codici sul modello F23 , sino ad allora utilizzato per il pagamento dei canoni nella misura di Euro 174,99 mensili, non risultavano più validi e non erano più accettati, ella, non avendo avuto indicazioni sulle nuove modalità di



adempimento, né avendo ricevuto nuovi codici o nuovi modelli, era stata costretta ad interrompere i versamenti, che aveva potuto riprendere solo dal gennaio 2011, momento a partire dal quale aveva effettuato versamenti mensili di importo pari a 200,00 Euro;

- con nota prot. n. 5883 del 26 luglio 2012, il Ministero le aveva comunicato che, in base alla determinazione effettuata dall'Agenzia del Demanio secondo il parametro del "libero mercato", ella avrebbe dovuto pagare un canone mensile pari ad Euro 375,00 (a far tempo dal 1999) e ad Euro 597,00 a far tempo dal settembre 2011; pertanto, il credito complessivo vantato dall'amministrazione nei suoi confronti – per i canoni non versati tra il 2002 e il 2011, nonché per le differenze tra l'ammontare dovuto e il minore ammontare versato negli altri periodi – era stimabile in circa 36.186,89 Euro.

Sulla base di queste deduzioni – ed argomentando in diritto sull'infondatezza delle ragioni poste a fondamento del provvedimento notificato – Luigina Pace domandò: *a)* in via principale, che fosse accertato che l'ammontare del canone di occupazione dell'alloggio avrebbe dovuto essere determinato in base alla normativa sull'equo canone di cui alla legge n. 372/1978 (anziché in base al parametro del "libero mercato"), con conseguente declaratoria di illegittimità, invalidità e/o inefficacia della pretesa vantata dall'amministrazione con la nota prot. n. 5833 del 26 luglio 2012, quanto meno per le mensilità maturate anteriormente alla notifica del provvedimento, avvenuta in data 8 agosto 2012; *b)* in via subordinata, che fosse accertata la responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell'amministrazione perché, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, aveva



omesso per ben 14 anni di comunicare l'importo da corrispondere e le modalità per adempiere, con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno provocato con tale condotta, liquidabile nella somma di Euro 36.186,89 (o in quella diversa ritenuta di giustizia) con compensazione tra le rispettive pretese; c) sempre in via subordinata, che fosse dichiarata la prescrizione del diritto dell'amministrazione creditrice con riguardo ai canoni anteriori a cinque anni dalla notifica del predetto provvedimento amministrativo.

Nella contumacia del Ministero della Giustizia, il Tribunale accolse la domanda principale e dichiarò che il canone dovuto dalla ricorrente per la fruizione dell'alloggio di servizio doveva essere determinato ai sensi degli artt. 12 ss. della legge n. 392 del 1978.

2. Il Ministero propose appello dinanzi alla Corte territoriale di Roma e nel relativo giudizio l'appellata ripropose, ex art.346 cod. proc. civ., le domande subordinate rimaste assorbite all'esito del giudizio di primo grado per effetto dell'accoglimento di quella principale.

la Corte capitolina, in accoglimento dell'impugnazione dell'amministrazione statale, ha rigettato le domande proposte da Luigina Pace, sul rilievo che l'art. 23 della legge n. 146 del 1998 – nel richiamare, ai fini della disciplina del rapporto di locazione avente ad oggetto gli immobili del demanio e del patrimonio dello Stato destinati uso abitativo dei dipendenti pubblici, non solo la legge 27 luglio 1978, n. 392, ma anche le sue "successive modificazioni" – avrebbe operato un rinvio dinamico (non formale o statico), per effetto del quale sarebbero risultate applicabili tutte le modifiche intervenute successivamente alla predetta legge, tra cui l'art. 14 della legge n. 431



del 1998, che, abrogando sostanzialmente il c.d. equo canone, avrebbe determinato l'adeguamento dei canoni alla stregua dei criteri di cui alla legge n. 537 del 1993, sulla base di prezzi praticati in regime di libero mercato.

3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione Luigina Pace, sulla base di tre motivi.

Ha risposto con controricorso il Ministero della Giustizia.

4. La trattazione del ricorso era stata originariamente fissata in adunanza camerale, in vista della quale la parte controricorrente aveva depositato memoria, con cui aveva evidenziato che, nelle more del presente procedimento, il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi sull'opposizione proposta dalla ricorrente avverso l'atto di ingiunzione ex art.2 R.D. 639/1910, emesso dal Ministero della Giustizia per il pagamento della somma pretesa a titolo di canoni per la conduzione dell'alloggio di servizio, avrebbe dichiarato prescritti, con sentenza passata in giudicato, i canoni anteriori al 2007, restando quindi dovuti quelli relativi al periodo successivo.

All'esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2026, la trattazione è stata rinviata alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria 12 marzo 2006, n. 5566.

Il Procuratore Generale, anticipando le medesime richieste formulate in udienza, ha depositato memoria con conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo, con assorbimento del terzo.

L'amministrazione controricorrente ha depositato ulteriore memoria per l'udienza.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo viene denunciata «*Violazione e falsa applicazione degli artt. 437 e 156, co. 2 e 3 , c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c. – Nullità della sentenza di appello*».

La ricorrente deduce che la Corte d'appello, nel pronunciare la sentenza impugnata, ha omesso di dare lettura del dispositivo in udienza, violando la regola stabilita, per i giudizi d'appello soggetti al rito del lavoro, dall'art. 437 cod. proc. civ..

Sostiene che tale violazione avrebbe implicato la nullità della sentenza per mancanza di un requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, dal momento che l'omissione della lettura del dispositivo in udienza precluderebbe ineluttabilmente la possibilità di ancorare il momento della decisione alla data dell'udienza stessa.

Aggiunge che tale inderogabile regola non avrebbe potuto essere elusa in ragione della circostanza che nella fattispecie la discussione orale in udienza era stata sostituita dallo scambio di note scritte, in conformità alle previsioni contenute nella normativa emergenziale varata a seguito della pandemia da Covid-19; reputa che, infatti, in seguito alla sostituzione dell'udienza in presenza con quella cartolare, la Corte d'appello avrebbe comunque dovuto provvedere alla redazione del dispositivo contestualmente all'assunzione della decisione nel relativo verbale, disponendone, poi, la comunicazione alle parti costituite; evidenzia che a tale incombenza non si era invece provveduto e che la sentenza era stata depositata in data 28 ottobre



2021, ad oltre un mese di distanza dall'udienza cartolare del 15 settembre precedente.

1.2. Con il secondo motivo viene denunciata «*Violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n 4, c.p.c.*».

La ricorrente si duole dell'omessa pronuncia della Corte d'appello sulle domande subordinate di risarcimento del danno e di accertamento della prescrizione del credito vantato dalla pubblica amministrazione nei suoi confronti, sebbene le stesse, dopo essere rimaste assorbite in primo grado all'esito della statuizione di accoglimento della domanda principale, erano state da lei debitamente riproposte in appello, ai sensi dell'art.346 cod. proc. civ..

Sostiene che il vizio di omessa pronuncia sulle domande subordinate, in alcun modo esaminate nella sentenza impugnata, non potrebbe ritenersi escluso per effetto della clausola di stile con la quale, dopo essersi pronunciata esclusivamente sulla domanda principale, attinente alle modalità di calcolo del canone, la Corte d'appello ha statuito che "*restano assorbite tutte le altre questioni*" (pag. 4 della sentenza impugnata).

1.3. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata per l'ipotesi di rigetto del precedente, viene denunciata «*Violazione e falsa applicazione degli artt. 132, co.2, n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.*».

La ricorrente reputa che, qualora si ritenesse che la clausola surrichiamata valga ad escludere la dedotta omessa pronuncia sulle domande subordinate riproposte in appello, dovrebbe pur sempre rilevarsi il difetto assoluto di motivazione di tale assertiva statuizione,



la quale sarebbe altresì erronea *in iure*, atteso che le questioni riproposte con le predette domande (in particolare, quella relativa alla prescrizione) non avrebbero potuto reputarsi assorbite dall'accoglimento dell'appello in punto di legge applicabile e modalità di determinazione del canone.

2. Come si è già evidenziato nell'ordinanza interlocutoria n. 5566 del 2026, il primo motivo pone la questione di diritto processuale di particolare rilevanza, concernente gli effetti del mancato deposito telematico del dispositivo contestualmente alla deliberazione assunta all'esito dell'udienza cartolare, nella fattispecie tenutasi il 15 settembre 2021, in applicazione della normativa speciale dettata per il periodo pandemico.

3. Secondo il tradizionale orientamento di questa Corte, recentemente ribadito, nei giudizi regolati dal rito del lavoro o locatizio, l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione, sicché, quando l'omissione abbia riguardato la decisione assunta dal giudice d'appello, la Corte di cassazione, ove la nullità sia stata dedotta come motivo di impugnazione, deve limitare la pronuncia alla declaratoria di nullità con rimessione della causa al giudice di secondo grado senza decidere nel merito, trovando applicazione tale ultima regola, desumibile dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. (applicabili *ratione temporis*), esclusivamente nei rapporti tra il giudizio



d'appello e quello di primo grado (Cass. n. 4620 del 1999; Cass. n. 13165 del 2009; Cass. n. 25305 del 2014; Cass. n. 25075 del 2025).

4. Si pone la questione se su questo consolidato principio incida la circostanza che, nella concreta fattispecie processuale, l'udienza pubblica di discussione sia stata sostituita dalla trattazione camerale scritta, sia che ciò sia avvenuto in applicazione della normativa speciale dettata per l'emergenza pandemica dagli artt. 83 d.l. n. 18/2020 (conv., con modif., nella l. n. 27/2020), come modificato dall'art.221 d.l. n. 34/2020 (conv., con modif., nella l. n. 77/2020), e 23 d.l. n. 137/2020 (conv., con modif., nella l. n.176/2020), come modificato dal d.l. n.105/2021 (conv., con modif., nella l. n. 126/2021); sia che sia avvenuto, a regime, per effetto del provvedimento con cui il giudice, ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ. (inserito dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. n. 149/2022 e modificato dall'art.3, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 164 del 2024), sostituisce l'udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte; provvedimento di cui le Sezioni Unite hanno recentemente affermato l'ammissibilità, a determinate condizioni, anche nel processo del lavoro (Cass., Sez. Un., n. 17603 del 2025).

5. Sulla questione si registra un contrasto intersezionale nella giurisprudenza di questa Corte.

5.a. Secondo l'orientamento reiteratamente ribadito da questa Sezione Terza, il venir meno, in tale ipotesi, per previsione legislativa, del principio dell'*oralità* non inciderebbe sulla persistente applicazione del diverso principio dell'*immediatezza*: pertanto, in seguito alla sostituzione dell'udienza pubblica di discussione con la trattazione



scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. nella legge n. 27 del 2020 (e alla conseguente sostituzione della lettura del dispositivo in udienza con il deposito telematico dello stesso), sarebbe comunque necessario che tale ultimo atto processuale fosse posto in essere lo stesso giorno già fissato per l'udienza o comunque a seguito della camera di consiglio, con la conseguenza che l'omissione dell'atto, equivalendo alla mancata lettura, determinerebbe la nullità della sentenza (Cass., Sez. 3, n. 15993 del 2024; Cass., Sez. 3, n. 25075 del 2025, *cit.*).

In tal senso è orientata anche la recentissima Cass. 14/07/2026, n. 23214, la quale peraltro ha registrato, nella specifica fattispecie processuale, l'avvenuta sanatoria della nullità per convalidazione soggettiva, ex art.157, secondo comma, cod. proc. civ., sul rilievo che, con il provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione a trattazione scritta il giudice d'appello aveva nel caso specifico preannunciato l'adozione di un programma decisionale derogatorio delle forme dell'art. 437, primo comma, cod. proc. civ. – riservandosi di decidere con "provvedimento fuori udienza" – e tuttavia la parte interessata non aveva assolto l'onere di dedurre la (peraltro, ancora ipotetica) nullità nella prima istanza o difesa successiva, costituita dalla nota scritta depositata telematicamente, con conseguente preclusione alla possibilità di eccepirla in sede di impugnazione.

5.b. Al contrario, secondo un orientamento emerso e consolidatosi nella Sezione Lavoro, la mancata comunicazione del dispositivo, in esito all'udienza cartolare a trattazione scritta, non sarebbe causa di nullità, *"sia perché il legislatore ha adottato in via generale, anche nel*



rito speciale, lo schema camerale per la trattazione dei processi civili, ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio anche con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo senza che ciò comporti lesione del diritto di difesa (dato che i termini per l'impugnazione decorrono dalla data della comunicazione telematica), sia perché nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale", né è vietata l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti". (in tal senso, in termini, Cass., Sez. lav., n. 17587 del 2024, la quale, nel confermare la decisione di merito, ha reputato irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento la lettura del dispositivo risultasse registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta; cfr., inoltre, Cass., Sez. lav., n. 13176 del 2024, secondo cui, posto che la norma emergenziale di cui all'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. nella l. n. 77 del 2020, non introdurrebbe un nuovo modello decisorio, limitandosi a sostituire l'udienza in presenza con l'udienza cartolare, non sarebbe affetta da nullità la sentenza, completa di motivazione, depositata oltre il termine di dieci giorni dalla data dell'udienza di discussione e senza aver provveduto al deposito telematico del dispositivo).

V'è da rilevare, peraltro, che nell'ambito della stessa Sezione lavoro non mancano pronunce, le quali, nel predicare, ai sensi e per gli effetti della disciplina emergenziale emanata per l'emergenza pandemica, l'equivalenza tra il deposito telematico del dispositivo e la sua lettura



in udienza, sottolineano che tale deposito deve avvenire *“a seguito della camera di consiglio”* (Cass., Sez. lav., n. 11920 del 2025).

6. Le Sezioni Unite – nell’affermare l’ammissibilità, a certe condizioni, della trattazione camerale scritta in luogo dell’udienza pubblica di discussione nel processo del lavoro (e, dunque, nel reputare sacrificabile, entro certi limiti, nell’ambito di questo rito, il principio dell’oralità) – hanno precisato che la predetta trattazione scritta *«non deroga all’essenzialità del deposito del dispositivo (e della sentenza contestuale, salvo diverso avviso del giudice) ai sensi dell’art. 429 cod. proc. civ., ciò essendo ora garantito dalla pubblicazione automatica»* (Cass., Sez. Un., n. 17603 del 2025, *cit.*, Punto X della Motivazione).

La precisazione non sembra tuttavia sufficiente ad escludere con certezza che in tale ipotesi possa essere sacrificato anche il principio dell’immediatezza, poiché le stesse Sezioni Unite hanno soggiunto, sia pure con riferimento alle sole peculiarità della legislazione emergenziale pandemica, che *«il legislatore durante l’emergenza pandemica ha adottato in via generale lo schema camerale per la trattazione dei processi civili: uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall’udienza, valido per tutti i giudizi (...); tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l’impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione*



telematica». Il supremo consesso di questa Corte ha poi richiamato, oltre a Cass., Sez. lav., n. 13176 del 2024, proprio la citata Cass., Sez. lav., n. 17587 del 2024, per evidenziare come, in questa fattispecie, *«vigente l'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale" e che l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge»* (Cass., Sez. Un., n. 17603 del 2025, cit., *Punto XI della Motivazione*).

7. Non può peraltro sottacersi che la questione affrontata dalle Sezioni Unite nella sentenza surrichiamata riguardava specificamente l'individuazione delle condizioni al verificarsi delle quali può reputarsi ammissibile, nel processo del lavoro, il provvedimento con cui il giudice, ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024), sostituisce la pubblica udienza destinata alla discussione orale della causa col deposito di note scritte; la questione all'attenzione del massimo consesso di questa Corte, dunque, concerneva i limiti entro i quali nel rito lavoristico può essere sacrificata l'attuazione del principio dell'*oralità*, in favore della trattazione scritta della causa.

Peraltro, la ritenuta ammissibilità, a certe condizioni, della trattazione scritta in luogo dell'udienza orale (purché la sostituzione sia circoscritta alla sola fase processuale propriamente decisoria; le parti



non vi si oppongano; le note scritte possano contenere argomenti difensivi; non sia precluso, in funzione del principio del contraddittorio e a tutela del diritto di difesa, il ripristino del dialogo tra le parti e il giudice, qualora l'iter processuale necessiti di chiarimenti in base alla situazione concreta: così la citata pronuncia n. 17603 del 2025) non implica di necessità che la chiusura della fase di trattazione non sia immediatamente seguita dalla deliberazione della sentenza e che il dispositivo possa essere validamente pronunciato e pubblicato dopo che sia intercorso un significativo lasso temporale dall'udienza.

Ben al contrario, è proprio la disciplina generale della c.d. udienza cartolare (nella formulazione dell'art. 127-ter cod. proc. civ., quinto comma, come modificato dal d.lgs. n. 164 del 2024) che, mentre sacrifica il principio dell'oralità, salvaguarda quello dell'*immediatezza*, stabilendo, da un lato, che *"il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti"* e, prevedendo, dall'altro, che *"il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza"*.

8. D'altra parte, mentre il principio dell'oralità puro e semplice trova fondamento nell'esigenza, ritenuta ineludibile dalla scienza processualistica classica, di assicurare il contatto diretto, in situazione di *prossimità*, tra il giudice e gli altri soggetti del processo, nonché l'immediata percezione da parte del primo dell'attività posta in essere dai secondi, il principio dell'immediatezza mira a tutelare la diversa esigenza di immediata contiguità temporale tra la trattazione e la decisione, nonché di immutabilità di quest'ultima.



Queste peculiari esigenze concorrono ad integrare la stessa identità ontologica del rito del lavoro, quale rito fondato sulla concentrazione processuale e sull'immediatezza della decisione, che deve avvenire subito dopo la chiusura della trattazione e, attraverso la sua immediata pubblicazione, restare immodificabile.

La questione dell'individuazione dei limiti entro i quali, nel suddetto rito, può essere sacrificato il principio dell'immediatezza è dunque questione autonoma e distinta rispetto a quella dei limiti entro i quali, nel medesimo rito, può essere sacrificato il diverso principio dell'oralità, sicché la soluzione dell'illustrato contrasto in senso favorevole all'orientamento che esclude la nullità nel caso di omesso deposito telematico del dispositivo in esito alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta, non potrebbe trovare fondamento nel *dictum* di Cass., Sez. Un., n. 17603 del 2025.

9. Ad avviso del collegio, poi, neppure potrebbe trarsi argomento decisivo, in tal senso, dalla circostanza – vigorosamente evidenziata invece dal Procuratore Generale e posta a fondamento dell'illustrato indirizzo emerso e consolidatosi nella Sezione lavoro – che la normativa emergenziale non preveda alcuna nullità per l'omesso deposito telematico del dispositivo nell'immediatezza dell'udienza cartolare.

L'argomento, infatti, sembra provare troppo, essendo agevole replicare, da un lato, che neppure la normativa codicistica in tema di lettura del dispositivo in udienza (cfr. gli artt. 429, primo comma e 437, primo comma, cod. proc. civ.) stabilisce espressamente che essa debba avvenire sotto pena di nullità; dall'altro lato, che la sanzione di nullità, secondo il tradizionale orientamento giurisprudenziale,



consegue, non già ad una espressa comminatoria di legge, bensì al rilievo dell'impossibilità che l'atto processuale consegua lo scopo cui è destinato (arg. ex art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.), correlato – come si è detto – alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immediatezza e immutabilità della decisione.

10. Deve infine rilevarsi che, al di là dell'illustrato contrasto intersezionale, la questione dei limiti entro cui può reputarsi cedevole il principio dell'immediatezza, nei processi soggetti al rito del lavoro in cui l'udienza pubblica di discussione venga sostituita dalla trattazione camerale scritta (sia che ciò avvenga in applicazione della normativa speciale dettata per l'emergenza pandemica, sia che avvenga, a regime, per effetto del provvedimento con cui il giudice, ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., sostituisce l'udienza con il deposito di note scritte), assurge altresì a questione di massima di particolare importanza che involge l'interpretazione di norme processuali, la quale pone l'evidente esigenza di un orientamento uniforme.

11. Ritiene dunque il Collegio di rimettere gli atti al Primo Presidente perché valuti l'opportunità di investire le Sezioni Unite di questa Corte sulla questione se, nei processi soggetti al rito del lavoro in cui l'udienza di discussione venga sostituita dalla trattazione scritta, il mancato deposito telematico del dispositivo nell'immediatezza della chiusura della trattazione o comunque entro il giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, determini, o no, la nullità della sentenza.

P.Q.M.



La Corte dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente affinché valuti l'opportunità di assegnare il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 9 ottobre 2026.

Il Presidente
Lina Rubino

